Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 agosto 1982 **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1982, n. 528.

Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO

Art. 1.

L'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. Il servizio del lotto è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.

Art. 2.

Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota.

Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonché del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.

Art. 3.

Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

L'importo di ciascuna scommessa è fissato in L. 500, 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 che il giocatore può frazionare in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 100 oppure ad un multiplo di 100. La scommessa per tutte le ruote non può essere inferiore a lire duemila.

Gli importi previsti nel comma precedente possono essere aumentati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Le scommesse sono ricevute presso i punti di raccolta da concessionari-raccoglitori del gioco mediante l'impiego di terminali automatizzati, che assicurano la immediata trasmissione dei dati all'ufficio centrale di elaborazione anche mediante centri intermedi di elaborazione, ed il rilascio di uno scontrino attestante l'avvenuta giocata.

Lo scontrino deve contenere la data della giocata e quella in cui avverrà l'estrazione; il numero di matricola che contraddistingue il raccoglitore; l'indicazione dell'importo della scommessa; i numeri prescelti; le poste; le sorti e le ruote cui si riferisce la scommessa stessa.

Art. 5.

Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per il controllo del gioco del lotto presso le intendenze di finanza di ciascuno dei capoluoghi di provincia indicati come ruote dal primo comma dell'articolo 2. La circoscrizione territoriale di ciascuna commissione di zona è determinata con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.

La commissione di zona è nominata dall'intendente di finanza ed è composta da un rappresentante della Amministrazione finanziaria che la presiede e da due funzionari del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente.

La commissione di zona, oltre a svolgere i compiti di cui al successivo articolo 11, provvede al controllo della regolarità delle operazioni di deposito, alla conservazione e alla custodia delle matrici.

Art. 6.

Le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare alla estrazione.

Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, le scommesse si considerano non avvenute e il giocatore escluso dalla partecipazione all'estrazione ha diritto al rimborso dell'importo della scommessa previa esibizione dello scontrino al raccoglitore.

La commissione di zona dichiara l'esclusione dalla estrazione con decisione pubblicata nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto. Il rimborso dell'importo delle scommesse escluse dalla partecipazione alla estrazione deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 7.

Le estrazioni avvengono presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione designato dall'intendente di finanza.

Le estrazioni sono effettuate ogni settimana nei giorni, nelle ore e con le modalità stabilite annualmente con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3. Con lo stesso decreto può essere altresì disposto che le estrazioni avvengano in Roma per tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote.

La segreteria della commissione redige il verbale della avvenuta estrazione che comunica immediatamente alla commissione di zona per le operazioni di cui all'articolo 11.

Art. 8.

I premi sono fissati come appresso:

Sorti del gioco	Premi per ogni combinazione
Estratto semplice .	Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Ambo	Duecentocinquanta volte la posta
Terno	Quattromiladuecentocinquanta volte la posta
Quaterna	Ottantamila volte la posta
Cinquina	Un milione di volte la posta

In qualsiasi modo l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste il premio non può eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni. Qualora la scommessa dia luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio è ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore.

Il limite di cui sopra può essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.

Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 9.

Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino a condizione che questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso i centri di elaborazione dati.

Il pagamento è effettuato conformemente ai criteri contenuti nell'articolo precedente, in base alle poste risultanti dalla registrazione stessa. Se dalla registrazione non risulta che il giocatore ha frazionato l'importo della scommessa in poste tra le diverse sorti, l'importo dell'intera scommessa si intende riferito alla sorte che offre la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati. Qualora l'importo complessivo della scommessa risultante dallo scontrino e dalla registrazione dei dati sia diverso dall'importo frazionato per singole poste, questo deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito onde equipararlo a quello complessivo della scommessa.

Art. 10.

Le vincite il cui importo non supera L. 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino.

Per le vincite di importo superiore il giocatore è tenuto a presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Qualora il giocatore abbia altrove il domicilio fiscale può presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il luogo del domicilio fiscale, che lo trasmetterà all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con assegno speciale al portatore.

La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel secondo comma si considera come richiesta del pagamento del premio.

Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

Art. 11.

La commissione di zona di cui all'articolo 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione della relativa ruota può proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del Bollettino. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione.

Sull'opposizione la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente successivo del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

Avverso la decisione delle commissioni di zona può essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione nel Bollettino ufficiale. Ai fini della tempestività del ricorso si ha riguardo alla data di spedizione.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta dal direttore generale della Direzione generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa Direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Uno dei funzionari della Direzione generale delle entrate speciali funge da segretario.

La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera è pubblicata nel numero successivo del Bollettino ufficiale di zona della ruota

di Roma. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso previsto dai commi precedenti, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione è compreso il punto di raccolta ove è stata effettuata la scommessa.

Art. 12.

I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le rivendite dei generi di monopolio; possono altresì essere collocati presso le ricevitorie del lotto qualora si sia verificata l'ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'articolo 21. La gestione dei punti di raccolta, determinati a norma del secondo comma dell'articolo 13, è data in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da tempo anteriore, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21.

I punti di raccolta sono dotati di apparecchiatura elettronica terminale con collegamento su linee telefoniche con l'ufficio centrale di elaborazione in Roma anche mediante centri intermedi di elaborazione dati.

E' istituita l'imposta di concessione governativa per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta del gioco del lotto; la determinazione della relativa misura sarà effettuata con il regolamento previsto nell'articolo 13.

Le spese per l'impianto e la manutenzione del processo di meccanizzazione ed automazione del gioco del lotto sono computate in misura percentuale sugli importi lordi derivanti dalle scommesse.

Art. 13.

Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione.

Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttività prefissati per le singole aree. Saranno altresì stabiliti il piano di attuazione della automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalità di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonché i termini e le modalità di contabilizzazione, di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione — per quanto riguarda quelli di importo non superiore a L. 250.000 — con i versamenti di cui sopra; l'entità del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi *in misura percentuale unica sull'incasso* lordo derivante dalle scommesse e le relative modalità di erogazione; le norme di responsabilità dei raccoglitori nei confronti della Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalità per la custodia e la conservazione delle matrici per lo svolgimento e la organizzazione del gioco, per la pubblicità delle decisioni, per i riscontri ed i controlli.

Art. 14.

Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata « Servizio del gioco del lotto », con opportuna ripartizione in capitoli.

All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di « assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto »; ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro.

Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, gli oneri di impianto e di manutenzione delle attrezzature meccaniche ed elettroniche nonché quelli per approvvigionamento dei materiali di funzionamento, il pagamento delle vincite, ogni altro pagamento previsto per legge ed il versamento al bilancio dello Stato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio.

Presso la tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato « Servizio del gioco del lotto » per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.

La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio della Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze.

Art. 15.

All'articolo 40, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « di L. 3.000.000 » di cui al numero 1, « di L. 500.000 » di cui al numero 2 e « di L. 3.000.000 » di cui al numero 3 sono sostituite rispet-

tivamente dalle parole: « di L. 15.000.000 », « di L. 2.500.000 » e « di L. 15.000.000 ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo 40 è aggiunto il seguente:

« L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura ».

All'articolo 41, ultimo comma, le parole: « di lire 100.000 » sono sostituite dalle parole: « di L. 500.000 ».

Art. 16.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

« Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere *a*) e *b*), sono soggette ad una tassa di licenza di L. 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di L. 150.000 quando sono svolte in due o più province ».

Il secondo comma dell'articolo 56 è abrogato.

Titolo II

Disposizioni penali

Art. 17.

Chiunque esercita il gioco del lotto con promessa di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo anche simile al lotto pubblico è punito con la reclusione da uno a otto mesi e con la multa da L. 1.000.000 a L. 20.000.000.

Il giocatore, quando non abbia concorso nell'organizzazione del gioco, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con la multa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque in qualsiasi modo rende note al pubblico operazioni di gioco clandestino del lotto, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i biglietti, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 18.

Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.

Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.

Art. 19.

Chiunque contraffà gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 20.

Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a lire 50 milioni.

Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta è punito con la multa sino a L. 1.000.000.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21.

Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 22, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il 60° anno di età e sia ancora in servizio è riconosciuta, per favorirne l'esodo volontario, una anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione.

Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il 60° anno di età può presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilità indicate negli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza dalla concessione. Le dimissioni producono effetto dalla data della concessione dell'esercizio della raccolta delle scommesse. La concessione di cui al presente comma non è cedibile e decade con la decadenza del concessionario.

E' fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo e che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

Art. 22.

Il personale del lotto, di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso delle disposizioni recate dall'articolo precedente, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministro delle finanze, nelle qualifiche funzionali acquisite a norma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la anzianità maturata alla data di cui sopra. I posti attribuiti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive vacanze nei ruoli.

L'immissione in servizio avverrà in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di attuazione della automazione del servizio e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere stabiliti corsi regionali di formazione professionale al fine di consentire l'inserimento produttivo del personale negli uffici finanziari. Il personale verrà assegnato agli uffici siti nella provincia di residenza salve altre e diverse assegnazioni su domanda dei soggetti interessati.

Il personale del lotto, che alla data del 13 luglio 1980 ha superato il 65° anno di età e risulta ancora in servizio per effetto dell'articolo 27, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è collocato a riposo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 21.

Il compenso graduale sulle riscossioni, fissato per i ricevitori del lotto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è soppresso con la cessazione delle riscossioni medesime.

L'assegno *ad personam*, di cui al quarto comma dell'articolo 27 della precitata legge 11 luglio 1980, n. 312, è riassorbito per normale progressione economica.

Art. 23.

Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, è devoluta al « Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.

Art. 24.

Fino e non oltre l'ultima scadenza dei termini previsti nel secondo comma dell'articolo 22:

1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato e sono rimborsate ai gestori sulla base di comprovata e valida documentazione da esibire alle competenti intendenze di finanza;

2) ai gestori delle ricevitorie del lotto che subiscono furti o rapine deve essere reintegrata la dotazione dei bollettari per l'importo corrispondente alla somma rapinata e versata in meno. Il reintegro avviene dietro iscrizione a campione demaniale da effettuarsi presso il competente ufficio del registro a cura della intendenza di finanza sede di estrazione, che provvede ad emettere il prescritto decreto di discarico amministrativo. Ogni azione di recupero della somma di cui sopra è sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti. Accertata la mancanza di ogni responsabilità del gestore del lotto da parte della suddetta Corte, la somma rapinata e versata in meno si considera inesigibile;

3) per il trasferimento del ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. E' abolita la distinzione in classi delle ricevitorie del lotto. Durante la temporanea assenza del gestore, da qualsiasi causa determinata, tutti gli obblighi e diritti di quest'ultimo sono assunti dall'impiegato al quale viene affidata la gestione della ricevitoria.

Art. 25.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale dovrà essere soppresso, ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'ente « Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto », i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26.

Ai gestori delle ricevitorie del lotto è fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell'attività dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione.

Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale.

Per le procedure, i controlli e le responsabilità si applicano le norme già vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

Art. 27.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 l'importo annuo lordo di L. 800 previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 223, è attribuito ai gestori delle ricevitorie del lotto anche in aggiunta alle quote d'aggio spettanti.

Con effetto dall'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale del lotto spetta l'assegno temporaneo previsto dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412. Tale assegno sarà riassorbito con la successiva progressione economica anche per passaggi di livello.

Al predetto personale si applicano, altresì, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Ai dipendenti del lotto in attività di servizio ed ai loro familiari è rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, la tessera personale di riconoscimento valida per la riduzione ferroviaria, concessione speciale *C*. La medesima concessione sarà estesa al personale in quiescenza, allorquando l'onere relativo alla corresponsione delle pensioni graverà sul bilancio dello Stato.

Art. 28.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21, 22, ultimo comma, 24 e 27, valutato per il 1982 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze urgenti per il personale del lotto ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 7 agosto 1982, n. **529**.

Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprietà dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facoltà di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Art. 2.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

L'ENEL rinuncerà alla facoltà di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilità tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare — dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEL — le loro derivazioni idroelettriche suscettibili degli interventi di cui ai precedenti commi.

In attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facoltà di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente comma terzo, non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta mediante le opere di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente terzo comma non è calcolata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 3.

I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Le convenzioni dovranno:

1) definire l'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indici di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilità di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;

2) determinare i termini e le modalità di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente punto 1, nonché delle conseguenti verifiche e collaudi;

3) definire le modalità per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'ENEL fornirà, al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni.

Ai consumi di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni.

Le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti.

Art. 5.

Il personale addetto con carattere di esclusività agli impianti relativi alle concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia e per le quali l'ENEL abbia esercitato la facoltà di cui al precedente articolo 1 è trasferito all'ENEL, ovvero alle imprese elettriche degli enti locali, cui sia stata assentita, la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Le modalità e le condizioni del passaggio del personale nell'ipotesi di cui al precedente comma sono determinate da convenzioni stipulate tra l'ENEL e l'impresa titolare della concessione scaduta, nonché tra le imprese autoproduttrici e le imprese elettriche dell'ente locale cui la concessione sia stata assentita ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Art. 6.

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è maggiorato del 15 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti.

Le imprese elettriche degli enti locali, che esercitano il diritto di prelazione di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, possono immettersi nel possesso delle opere indicate nell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, corrispondendo l'indennizzo previsto dalla stessa norma.

Art. 7.

La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sarà stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tenuto conto, per le imprese autoproduttrici di energia elettrica, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della concessione originaria e degli indici di miglioramento, che saranno fissati da apposite convenzioni fra l'ENEL e le imprese autoproduttrici, nonché tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali.

Art. 8.

Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Anche per le derivazioni idroelettriche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, la regione autonoma Valle d'Aosta provvede a rilasciare le subconcessioni all'ENEL o agli altri soggetti di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e suc-

cessive modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, nonché dall'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — NICOLAZZI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 7 agosto 1982, n. 530.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. — Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata ».

« Art. 4-*ter*. — Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare tra lo Stato e le società concessionarie per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463 ».

L'articolo 5 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 1982.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e dei punti di contingenza ai fini della applicazione della disciplina sulla perequazione delle pensioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente la perequazione delle pensioni in corso d'anno;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 12249 in data 18 maggio 1982;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento degli elementi che determinano la perequazione delle pensioni a decorrere dal 1° settembre 1982;

Decreta:

Per gli effetti di cui alle disposizioni dell'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, la variazione dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra il periodo dicembre 1981-marzo 1982 ed il periodo agosto-novembre 1981, è risultato pari a + 4,9 per cento, e la quota aggiuntiva, derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza accertati in relazione ai periodi suddetti nel numero di 14, per il valore unitario di ciascun punto fissato in L. 1910, è risultato pari a L. 26.740 mensili.

Roma, addì 16 luglio 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3953)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del punto 7 del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 142696 del 10 agosto 1982 praticabili dal 16 agosto 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L/lt	530
Gasolio agricoltura	»	415
Petrolio agricoltura	»	404
Gasolio pesca e piccola marina	»	384
Petrolio pesca e piccola marina	»	374
Olio combustibile ATZ	L/kg	296
Olio combustibile BTZ	»	325

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L/lt	495	498	501	504	507
Petrolio (*)	»	559	562	565	568	571
Olio comb.le fluido	L/kg	416	419	422	425	428

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L/lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4016)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delgrossi, con sede in Milano e stabilimento in Senago (Milano), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Antonelli sport S.r.l., con sede in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 novembre 1980 al 27 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Antonelli Sport S.r.l., con sede in Bologna è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Tirrena, con stabilimento in Giugliano (Napoli) è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Autoelectronic S.r.l. di Ceccano (Frosinone) è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Daniel's S.r.l., con sede in Cagli (Pesaro) è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Madison, di Casavatore (Napoli), è prolungatà al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione cartiere S.p.a. con sede in Roma, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni cantieri di Trapani, Caltanissetta e Palermo, è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimento ed uffici delle fonderie ghisa di Torino, del-

le fonderie ghisa di Carmagnola, delle fucine di Torino e della trasformazione di Avigliana (Torino), è prolungata al 4 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sami, con sede in Borgosesia e stabilimento in Borgosesia e Bergamo e uffici commerciali in Milano, è prolungata al 30 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sami, con sede in Borgosesia e stabilimento in Borgosesia e Bergamo e uffici commerciali in Milano, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sami, con sede in Borgosesia e stabilimento in Borgosesia e Bergamo e uffici commerciali in Milano, è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'rt. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Alto Adriatico, con sede in Muggia (Trieste), è prolungata al 7 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Alto Adriatico, con sede in Muggia (Trieste), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. Compagnia Generale Accumulatori di Casalnuovo di Napoli unità di Melzo, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva n. 36 della S.p.a. Unidal in liquidazione, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino) è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albari in liquidazione di Bari, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore macchine da cucire nelle province di Milano e Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3942)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 luglio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale della ditta Calabrese S.a.s. di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione.

(3943)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Sardegna

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982, n. 1091, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in alcuni comuni della regione Sardegna.

Cagliari: siccità verificatasi nel periodo inverno-primavera 1982 nei comuni di: Arbus, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Cagliari, Calasetta, Barbonia, Carloforte, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domusdemaria, Domusnovas, Donori, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Lasplassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauliarbarei, Perdaxius, Pimentel, Portoscuso, Pula, Quartu S. Elena, Samassi, Samatzai, S. Basilio, S. Gavuno, S. Giovanni Suergiu, S. Luri, S Sperate, Santadi, S. Andreafrius, S. Anna Arresi, S. Antioco, S. Vito, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Sestu, Settimo S. Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratatlias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperucio, Villaputzu, Villasalto, Villa S. Pietro, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa e Masainas.

Nuoro: siccità verificatasi nel periodo inverno-primavera 1982 nei comuni di: Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Bolotana, Bosa, Budonì, Dorgali, Escalaplano, Escolca, Flussio, Fonni, Galtelli, Gairo, Genoni, Gergei, Girasole, Ierzu, Ilbono, Irgoli, Isili, Laconi, Lanusei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Macomer, Magomadas, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Onifai, Oniferi, Orani, Orosei, Orroli, Ortueri, Osini, Ottana, Perdasdefogu, Posada, Sarule, Serri, Siniscila, Talana, Tertenia, Teti, Torpè, Tortoti, Triei, Villagrande Strisaili, Villanovatulo e Sadali.

Oristano: siccità verificatasi nel periodo inverno-primavera 1982 nei comuni di: Albagiara, Ales, Allai, Assolo, Baradili, Baratili S. Pietro, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorellamogoro, Morgongiori, Narbolia, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Paulilatino, Pompu, Riolasardo, Riinas, Sanvero Milis, Samugheo, S. Nicolò Arcidano, Santa Giusta, S. Antonio Ruinas, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Simi, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Usellus, Villanovatrus, Chedu, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani e Zerfaliu.

Sassari: siccità verificatasi nel periodo inverno-primavera 1982 nei comuni di: Alghero, Anela, Ardara, Badesi, Banari, Berchida, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Buddusò, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittiri, Laerru, Luogosanto, Maramartis, Monti, Mores, Muros, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, S. Antonio di Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Tempio, Tergu, Thiesi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova e Monteleone.

La regione sarda, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(3787)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982-83:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Corso di laurea in scienze dell'informazione

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Insegnamenti fondamentali:

fisica I (a) per il primo anno;

fisica I (b) per il primo anno;

analisi matematica I (d) per il primo anno;

analisi matematica I (e) per il primo anno;

algebra (semestrale) (a) per il primo anno;

algebra (semestrale) (b) per il primo anno;

geometria (semestrale) (a) per il primo anno;

geometria (semestrale) (b) per il primo anno;

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (a) per il primo anno;

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (b) per il primo anno;

fisica II (a) per il secondo anno;

fisica II (b) per il secondo anno;

calcolo delle probabilità e statistica (semestrale) (a) per il secondo anno;

calcolo delle probabilità e statistica (semestrale) (b) per il secondo anno;

calcolo delle probabilità e statistica (semestrale) (c) per il secondo anno;

calcolo numerico (semestrale) (a) per il secondo anno;

calcolo numerico (semestrale) (b) per il secondo anno;

ricerca operativa e gestione aziendale (b) per il secondo anno;

sistemi per l'elaborazione dell'informazione I (a) per il secondo anno;

sistemi per l'elaborazione dell'informazione I (b) per il secondo anno;

sistemi per l'elaborazione dell'informazione II (a) per il terzo anno;

sistemi per l'elaborazione dell'informazione II (b) per il terzo anno;

teoria dell'informazione e della trasmissione (b) per il terzo anno;

metodi per il trattamento dell'informazione (b) per il terzo anno.

Insegnamenti complementari:

elaborazione dell'informazione non numerica, per il terzo anno;

teoria delle decisioni, per il terzo anno;

progetto di sistemi numerici, per il terzo anno;

linguaggi speciali di programmazione, per il terzo anno;

documentazione automatica, per il terzo anno.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(3941)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei commissari delle società del gruppo Liquigas - Liquichimica in amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982, è stata disposta la reintegrazione nell'incarico di commissario delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica meridionale, Liquichimica biosintesi, Liquichimica Augusta, Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, Tresit, Icir, Liquifarm Cip Zoo, Meridalma, Eurobio, Edilproget, Cip Zoo avicola, Cip Zoo zootecnica, Cip Zoo alimentari, Immobiliare agricola Commenda, Liquifarm Gruppo industrie alimentari, Immobiliare Liquigas, I.PLA.VE., Liquichimica sud, Liquifarm industriale, Cebin, Liquichimica del Basento, Liquichimica Premix, Liquigas italiana, Estigas sarda, Estigas città, Domogas, del dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

In attesa della definizione del procedimento giurisdizionale avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 7 giugno 1982, depositata il 5 luglio 1982, è stato confermato nell'incarico di commissario delle società sopra elencate il dottor Enrico Baldazzi, nato a Zavattarello (Pavia) il 12 luglio 1937.

E' stato nominato altresì commissario, per l'attuazione della procedura di amministrazione straordinaria delle suddette società, l'avv. Carlo Alberto Facchino, nato a Cozzo Lomellina (Pavia) il 20 settembre 1934.

(3962)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 9 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1411,300	1411,300	1411,20	1411,300	1411,25	1411,35	1411,200	1411,300	1411,300	1411,30
Dollaro canadese	1125,800	1125,800	1125 —	1125,800	1125,60	1125,86	1125,250	1125,800	1125,800	1125,80
Marco germanico	558,240	558,240	558,60	558,240	558,30	558,28	558,190	558,240	558,240	558,25
Fiorino olandese	506,740	506,740	507,25	506,740	506,80	506,75	506,660	506,740	506,740	506,75
Franco belga	29,215	29,215	29,27	29,215	29,24	29,220	29,220	29,215	29,215	29,20
Franco francese	200,620	200,620	200,90	200,620	200,75	200,66	200,700	200,620	200,620	200,60
Lira sterlina	2389,800	2389,800	2396 —	2389,800	2392,75	2389,85	2390,600	2389,800	2389,800	2389,80
Lira irlandese	1917,100	1917,100	1921 —	1917,100	1920,70	—	1918 —	1917,100	1917,100	—
Corona danese	160,420	160,420	160,65	160,420	160,50	160,48	160,440	160,420	160,420	160,40
Corona norvegese	207,950	207,950	208 —	207,950	207,90	207,90	207,950	207,950	207,950	207,95
Corona svedese	226,750	226,750	226,97	226,750	226,85	226,77	226,750	226,750	226,750	226,75
Franco svizzero	654,150	654,150	656,25	654,150	655,60	654,20	654,650	654,150	654,150	654,15
Scellino austriaco	79,360	79,360	79,50	79,360	79,43	79,40	79,424	79,360	79,360	79,35
Escudo portoghese	16,330	16,330	16,35	16,330	16,30	16,35	16,500	16,330	16,330	16,33
Peseta spagnola	12,329	12,329	12,34	12,329	12,32	12,330	12,320	12,329	12,329	12,32
Yen giapponese	5,367	5,367	5,39	5,367	5,37	5,370	5,365	5,367	5,367	5,36
E.C.U.	1318,800	1318,800	—	1318,800	—	—	1318,800	1318,800	1318,800	—

Media dei titoli del 9 agosto 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	40,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,875
» 5,50 % » » 1969-84	83,700
» 6 % » » 1970-85	78,250
» 6 % » » 1971-86	76,300
» 6 % » » 1972-87	77,250
» 9 % » » 1975-90	71,825
» 9 % » » 1976-91	68,850
» 10 % » » 1977-92	76,900
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » » 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,125
» » » » 1-10-1980/83	99,975
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,875
» » » » 1-11-1981/83	99,300
» » » » 1-12-1981/83	99,075
» » » » 1- 3-1981/84	98,525
» » » » 1- 4-1981/84	99,350
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,500
» » » 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	92,075
» » » 12 % 1- 1-1984	91,025
» » » 12 % 1- 4-1984	88,700
» » » 12 % 1-10-1984	86,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1982

Valuta	
Dollaro USA	1411,250
Dollaro canadese	1125,525
Marco germanico	558,215
Fiorino olandese	507,700
Franco belga	29,217
Franco francese	200,660
Lira sterlina	2390,200
Lira irlandese	1917,550
Corona danese	160,430
Corona norvegese	207,950
Corona svedese	226,750
Franco svizzero	654,400
Scellino austriaco	79,392
Escudo portoghese	16,415
Peseta spagnola	12,328
Yen giapponese	5,366
E.C.U.	1318,800

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1982, n. 000250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982, si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 1982, con inizio alle ore 8. La materia oggetto della prima prova sarà storia moderna e contemporanea.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento prescritti dall'art. 10 del bando di concorso.

(3970)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia e farmacognosia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prova d'esame avrà luogo il giorno 23 settembre 1982 alle ore 9, presso l'istituto di farmacologia e farmacognosia dell'Università di Trieste, via A. Valerio, 32.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prova d'esame avrà luogo il giorno martedì 21 settembre 1982 alle ore 9,30 presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Trieste, ospedale maggiore, via Stuparich, 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prova d'esame avrà luogo il giorno lunedì 27 settembre 1982 alle ore 9 presso l'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Trieste, via della Pietà, 2/2.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3978)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso la Scuola internazionale di studi avanzati in Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, settima qualifica funzionale, ad un posto presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica ed in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati, strada Costiera, 11, Miramare-Grignano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e la prova pratica con relazione scritta avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1982, alle ore 9, presso la sede della Scuola internazionale, strada Costiera, 11, Miramare-Grignano, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Trieste.

(3980)

Concorso a dieci posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Udine.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, via Antonini, 8 - 33100 Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(3979)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Concorso a tre posti di collaboratore amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore nel ruolo amministrativo del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustacchio, 8 - 00161 Roma.

(3947)

Concorso a due posti di assistente amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente nel ruolo amministrativo del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(3948)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa ai servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALE « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(539/S)

Riduzione ed aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di medicina riabilitativa (il numero dei posti è ridotto ad uno);

due posti di assistente di geriatria (il numero dei posti è elevato a quattro).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 20 settembre 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(540/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(538/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 219 dell'11 agosto 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ordine mauriziano di Torino - Ente ospedaliero: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico di radiologia dell'ospedale mauriziano di Valenza ed aumento del numero dei posti da uno a due.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822220)